

ACCORDO QUADRO – ex art. 59 del d.lgs. 36/2023

Selezione n. 2600 – Lotto 2 – RDO 3912

“SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MASSIVA CONTATORI”

CIG A00EC001AF

CUP F37J22000010007

Nel giorno di apposizione dell'ultima firma digitale

TRA

“**ACQUE S.p.A.**”, Con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali **Dottor Andrea Asproni**, nato a Nuoro (NU) il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa repertorio n. 56970, raccolta n. 19764 del 19/06/2019;

E

“**CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q.**”, con sede in Genova (GE) VIA STURLA 20/5 Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Genova 03364880108 presso la Camera di Commercio di Genova partita I.V.A. 03364880108, legalmente rappresentata dal Ing. **Valerio Luigi Dabove**, nato il 14/05/1958 a Sassetto (SV) Codice Fiscale DBVVRL58E14I453X, il quale interviene a questo atto in forza ed in virtù della carica rivestita e dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale, che agisce quale

impresa appaltatrice in forma di impresa singola e denominata di seguito nel
presente atto semplicemente “operatore economico” o “appaltatore”

PREMESSO

- che Acque S.p.A., ha adottato il “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI”, di seguito “Regolamento”, (atto
approvato dal C. di A. della Società in data 25.07.2016, e successivamente
modificato con provvedimenti dell’A.D. del 25.10.2016, del 15.05.2017, del
5.09.2017, del 28.06.2018, del 14.12.2018 e del 8.07.2019), che disciplina la
formazione, la stipulazione e l’esecuzione dei contratti di forniture, servizi e
lavori di cui essa è Committente;
- che ai sensi dell’art. 6 comma 2 del citato regolamento in data 04/10/2023
con prosecuzione delle sedute nelle date del 11/10/2023, 12/10/2023,
17/10/2023 e 18/10/2023, è stata espletata la procedura selettiva Tender
2600, tesa ad individuare un operatore economico per lotto con cui
concludere un accordo quadro, volto unicamente a stabilire le clausole ed i
prezzi con i quali saranno aggiudicati a loro favore gli eventuali appalti da
parte di Acque S.p.A.,
- che le prestazioni del presente accordo quadro sono inerenti il servizio in
epigrafe da affidarsi durante il periodo di validità dell’accordo quadro e nel
limite dell’importo dell’accordo quadro previsto in **€ 429.182,30 (Euro
quattrocentoventinovemilacentoottantadue/30)**, comprensivo dei costi
della manodopera pari a **€ 171.818,55**
(centosettantunomilaottocentodiciotto/55) e degli oneri della sicurezza pari a
€ 12.213,20 (Euro dodicimiladuecentotredici/20);

- che l'offerta è stata sottoposta a verifica di congruità ex art. 110 del D.lgs. 36/23, il cui parere positivo da parte del Responsabile Unico del Progetto è stato rilasciato in data 01.12.2023;
- che è stata acquisita, ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.lgs. 36/23, la dichiarazione dell'appaltatore in merito al CCNL applicato ed è stata valutata, con esito positivo, la verifica di equivalenza delle tutele;
- che nei confronti dell'appaltatore e dell'impresa esecutrice indicata in sede di gara è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. 36/2023 attraverso:
 - a. Acquisizione sul portale INAIL online del documento unico di regolarità contributiva – D.U.R.C. – avente n. di protocollo INPS_39054771 e scadenza validità 21.04.2024 per l'appaltatore, n. di protocollo INAIL_42265437 e scadenza validità 30.05.2024 per l'esecutrice;
 - b. acquisizione del certificato di regolarità fiscale rilasciato dalla direzione provinciale di Genova in data 27.11.2023 per l'appaltatore, rilasciato dalla direzione provinciale di Pisa in data 19.12.2023 per l'esecutrice;
 - c. acquisizione dei casellari giudiziari per i soggetti indicati al comma 3, art. 94 del D.lgs. 36/23 rilasciati dall'ufficio del Casellario presso il Tribunale di Pisa in data 23.11.2023;
 - d. ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 verifica di assenza di impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale in base alla comunicazione antimafia (prevista dall' art. 84 D.Lgs. 159/2011 rilasciata in data 22/11/2023 dal

Ministero Dell'Interno a mezzo consultazione B.D.N.A. sia per
l'appaltatore che per l'esecutrice;

- che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 1 del Regolamento, l'Impresa in sede di procedura selettiva ha prestato cauzione provvisoria di cui all'art. 106, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, prestata mediante polizza fideiussoria n. 114003797 Rilasciata in data 29/09/2023, da Groupama Assicurazioni S.p.A., dell'importo di € 20.601,00 per coprire la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario nonché per le altre cause previste dalla citata disposizione di legge. Tale cauzione, ai sensi dell'art. 106 comma 7 del D.lgs. 36/23, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del presente contratto.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. - Validità delle premesse.

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Articolo 2. Oggetto dell'accordo quadro.

1. La S.A. e l'operatore economico con il presente atto definiscono le clausole che saranno inserite nei contratti relativi agli appalti che la S.A. debba eventualmente aggiudicare a favore dell'operatore economico durante il periodo di validità del presente accordo quadro, ed inerenti al servizio di sostituzione massiva contatori, in particolar modo quelle inerenti i prezzi e le modalità di esecuzione.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente accordo quadro, la S.A. non si obbliga a dare corso a nessun contratto applicativo susseguente, mentre l'impresa si obbliga – se richiesto dalla S.A. – ad eseguire gli eventuali

contratti applicativi susseguenti secondo i patti e le condizioni definite con il presente accordo quadro.

Articolo 3. Importo limite dell'accordo quadro.

1. L'importo complessivo massimo degli eventuali contratti applicativi susseguenti al presente accordo quadro ammonta a **€ 429.182,30 (Euro quattrocentoventinovenmilacentoottantadue/30)** di cui costi della manodopera pari a **€ 171.818,55 (centosettantunomilaottocentodiciotto/55)** e di cui oneri della sicurezza pari a **€ 12.213,20 (Euro dodicimiladuecentotredici/20)**.
2. L' importo indicato al punto 1) è al netto dell'I.V.A. e, per ogni eventuale contratto applicativo susseguente al presente accordo è fatta salva la liquidazione finale.

Articolo 4. Durata dell'accordo quadro.

1. L'accordo quadro ha una durata pari a 24 mesi dalla data di apposizione dell'ultima firma digitale; tale termine rappresenta il lasso di tempo entro il quale possono essere stipulati/emessi gli eventuali contratti applicativi, che potranno avere a loro volta una durata che supera tale termine, se stipulati/emessi in prossimità della scadenza dell'accordo quadro.
2. Qualora allo scadere del termine non sia stato esaurito l'importo di cui all'art. 2, Acque S.p.A. si riserva la facoltà, a suo insidacabile giudizio, di prorogare la durata dell'Accordo quadro di ulteriori 12 mesi, secondo le disposizioni contenute nel C.s.A., art. 7.

Articolo 5 - Condizioni di stipulazione degli eventuali contratti applicativi.

1. L'appalto delle prestazioni di ciascun eventuale contratto applicativo susseguente al presente accordo quadro, sarà concesso ed accettato sotto

l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d' appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si allega al presente accordo quadro.

2. Le prestazioni di ogni eventuale contratto applicativo susseguente al presente accordo sono da erogarsi << a misura >> per cui si procederà all'applicazione, alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell'elenco prezzi posto a base di gara, allegato al presente accordo quadro, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'operatore economico pari al 18,70%.

Articolo 6 – Ulteriori clausole/informazioni degli eventuali contratti applicativi.

1. In ciascun eventuale contratto applicativo, saranno inserite le seguenti clausole inerenti e disciplinanti:

- **il Recapito dell'appaltatore, l'elezione di domicilio e la casella pec nella quale verranno inviate le comunicazioni discendenti dal contratto;**
- **l'indicazione del Responsabile delle prestazioni dell'appaltatore,**
(in ordine al quale le parti danno atto che:
 - *sussiste l'obbligo di una costante reperibilità e di vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali;*
 - *sussiste obbligo per l'impresa di notificare tempestivamente ogni variazione in merito alla S.A.;*
 - *sussiste la facoltà per la stazione appaltante di esigerne il cambiamento immediato, previa motivata comunicazione)*
- **la Disciplina del subappalto**

(in ordine alla quale le parti danno atto che:

- sarà ammesso, nell'ambito degli eventuali contratti specifici alle condizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 vigente alla data di inoltro della lettera di invito della selezione de qua, sulla base della dichiarazione della volontà di subappaltare espressa in sede di gara per l'aggiudicazione dell'accordo quadro);

Conformemente alle indicazioni dell'ANAC (delibera n. 847 del 3 Agosto 2016) si informa altresì che, in corso d'opera, si procederà a vietare all'appaltatore l'eventuale utilizzo combinato di sub-contratti stipulati con un medesimo operatore economico, singolarmente qualificabili come inerenti attività non riconducibili al subappalto (p. es. noli a freddo, contratti di distacco di personale), in quanto l'attività svolta in cantiere dall'operatore economico per effetto di tali sub-contratti potrebbe in concreto considerarsi subappalto.

- sussiste l'obbligo per l'impresa e per eventuali subappaltatori di ottenere da parte della S.A. le autorizzazioni all'accesso agli impianti;

- le clausole inerenti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

*(ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ivi compresa l'indicazione del **CIG derivato** di ciascun eventuale contratto applicativo);*

- l'obbligo a costituire la cauzione definitiva**

(in ordine alla quale le parti danno atto che: l'entità sarà determinata secondo quanto previsto dall' art. 117, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in dipendenza dell'importo di ciascun contratto applicativo e della misura del ribasso offerto in sede di procedura per l'aggiudicazione dell'accordo quadro);

- l'obbligo a costituire la Polizza assicurativa**

(in ordine alla quale le parti danno atto che, conformemente, l'appaltatore è obbligato a costituire una polizza CAR con le caratteristiche previste all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto).

- l'indicazione del Responsabile del Procedimento
- l'indicazione del Referente Tecnico della S.A.
- le **cause di risoluzione del contratto** (per:
 - *Grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/23,*
 - *Perdita del finanziamento relativo al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per fatto imputabile all'appaltatore*

Ed inoltre prevedendo la risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- *Violazione modalità delle transazioni previste nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136;*
- *Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;*
- *Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;*
- *Violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di ACQUE S.P.A.*
- **la modalità di risoluzione delle controversie:** (devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale);

- gli **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro ed in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;**

Articolo 7. Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e anticorruzione

1. In merito alle verifiche di cui al D.Lgs. n. 159/2011, si richiama integralmente quanto già riportato nelle premesse di cui al presente Accordo Quadro.
2. L'operatore economico dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
3. La società/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione dell'organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell'attuazione e nell'osservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net. La società/impresa dichiara di impegnarsi ad operare conformemente a tale documento per le attività in oggetto al presente accordo quadro e ai contratti applicativi da esso discendenti.

Articolo 8 - Norma finale

1. Gli impegni derivanti dal presente accordo quadro potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Articolo 9 – Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati (l'informativa della Società è disponibile sul sito di Acque SpA all' indirizzo <http://www.acque.net/node/322>). La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Entrambe le Parti si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. Il Committente è l'unico Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dal Fornitore per l'esecuzione delle attività previste dal Contratto. In tal senso, il Committente esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto al Fornitore che viene nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così come indicato nell'allegato del contratto (Nomina a Responsabile del trattamento).

In particolare il Fornitore, anche per tramite del proprio personale, dovrà:

- Trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtù dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto in modo lecito e secondo correttezza, nell'ambito di operatività consentito dal Titolare, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione delle attività individuate nel Contratto in essere, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto delle attività dovute;
- Per quanto di propria competenza, Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza del trattamento.

Il Committente autorizza il Fornitore a ricorrere ad altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Committente; il Fornitore si impegna ad imporre su tale altro Responsabile mediante apposito contratto, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati come contenuti nel presente contratto. Resta inteso che qualora l'altro

Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Fornitore conserva nei confronti del Committente l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile. Il Fornitore si impegna a conservare aggiornata la lista dei Responsabili succitati, provvedendo su richiesta espressa del Committente, ad esibire per alcuno o tutti i Responsabili i corrispettivi contratti. Il Fornitore si impegna ad informare il Committente in caso di modifiche relative all'aggiunta o sostituzione di terzi Responsabili del trattamento almeno 30 gg. lavorativi antecedenti alle modifiche, fermo restando il diritto del Committente ad opporsi entro 10 gg. lavorativi decorrenti dalla comunicazione ricevuta, non potendo così il Fornitore procedere alle modifiche proposte. La mancata comunicazione di cui al presente comma può costituire oggetto di risoluzione. Il Fornitore dà atto di aver adottato un piano di data retention che garantisca la cancellazione dei dati acquisiti durante le attività oggetto di accordo contrattuale. Qualora prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi titolo, si renda necessario riacquisire da parte del Committente dati personali rilasciati al Fornitore o da questi direttamente acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività, il Fornitore si impegna a garantire la comunicazione dei dati senza che il Committente subisca alcun onere ulteriore rispetto a quanto contrattualmente previsto.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;

- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempire esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Le funzioni di responsabile unico del progetto del presente accordo quadro, nonché dei contratti applicativi discendenti, sono svolte dall'Ing. Paolo Carmignani

ACQUE S.p.A. - Il Procuratore Dr. Andrea Asproni

.....

CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q. - il Legale Rappresentante

Il sottoscritto Ing. Valerio Luigi Dabone, in qualità di legale rappresentante della Società CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, con l'apposizione della firma digitale, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 - (Validità delle premesse)

Articolo 2 - (Oggetto dell'accordo quadro)

Articolo 3 - (Importo limite dell'accordo quadro.)

Articolo 4 - (Durata dell'accordo quadro);

Articolo 5 - (Condizioni di stipulazione degli eventuali contratti applicativi.)

Articolo 6 - (Ulteriori clausole/informazioni degli eventuali contratti applicativi.)

Articolo 8 - (Norma finale)

CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI C.I.Q. - il Legale Rappresentante

(Documento sottoposto alla firma digitale delle parti)